

## **Adempimento per l'integrazione del contraddittorio**

### **nel giudizio pendente avanti il Tar Sicilia - R.G. n. 1817/2018**

#### **Sunto del Ricorso con indicazione dello stato attuale del procedimento**

proposto da **Promenergy s.r.l.**, p.i. 04796180877, con sede in Ramacca, via Vincenzo Bellini n. 9, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Antonio Severino, c.f. SVRNTN69D21H168Q, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Floreno, c.f. FLRCML77M19C351L, elettivamente domiciliato presso l'avv. Riccardo Rotigliano, fax 095.7464228, indirizzo pec [carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it) per le necessarie comunicazioni,

#### **contro**

**l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

il **Dipartimento dell'Agricoltura presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania,

#### **e nei confronti**

il **Consorzio tenute Costa Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la **F.Ili Giambianco s.s.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

-----

#### **Sunto del Ricorso**

Con Ricorso proposto avanti il Tar Sicilia, notificato in data 24 settembre 2018 ed iscritto al R.G. n. 1817/2018, Promenergy s.r.l. ha impugnato

- i DD.DD.GG. Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, nn. 1501/2018 e 1910/2018, ed i relativi allegati nella parte in cui la domanda di

sostegno avanzata dalla ditta ricorrente relativa al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" è stata considerata irricevibile;

- tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali, connessi e/o consequenziali ai menzionati provvedimenti impugnati;

- ove occorra, il bando, le disposizioni attuative parte generale e le disposizioni attuative parte specifica, nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di escludere la realizzazione di un birrificio dagli interventi ammissibili al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1

### **In fatto ed in diritto**

Promenergy s.r.l. ha presentato apposita istanza di accesso alla sottomisura 4.1 "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" ed a sostegno della propria domanda di sostegno Promenergy ha allegato un P.S.A., secondo due differenti linee progettuali:

- la prima concernente la coltivazione di cereali (orzo), al fine di effettuare la trasformazione in malto, per poi realizzare apposito Birrificio per la trasformazione della materia prima, con conseguente commercializzazione del prodotto finito;

- la seconda concernente la coltivazione del mandorlo, mediante la sostituzione del vecchio mandorleto ad oggi esistente, con un impianto estremamente funzionale ed economicamente vantaggioso.

Con D.D.S. n. 3507 del 16 novembre 2017 (doc. n. 5) – poi rettificato dal D.D.S. n. 3911 del 5 dicembre 2017 (doc. n. 6) – la domanda di Promenergy è stata correttamente inserita nell'elenco A, tra le istanze ammissibili con il punteggio di 64 punti.

Epperò, successivamente con i provvedimenti impugnati l'Assessorato regionale dell'agricoltura ha inserito istanza di Promenergy s.r.l. nell'Allegato 5,

concernente le “*Domande di sostegno non ricevibili*”, con la seguente motivazione: “*Iniziativa proposta (Birrificio) non prevista dalla Sottomisura 4.1.*”.

Con il Ricorso in esame, quindi, Promenergy s.r.l.

a) ha fatto valere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà, in quanto l’amministrazione non ha illustrato le ragioni per le quali in un primo momento l’istanza è stata considerata ammissibile, per poi essere esclusa in sede di pubblicazione degli elenchi definitivi;

b) ha evidenziato che la realizzazione del birrificio è prevista dalla Sottomisura 4.1., in quanto il criterio B1 del Bando di gara, fa espresso riferimento al “*comparto cerealicolo*” ed alla “*produzione aziendale di cereali*”, mentre il criterio A, “*Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi*”, favorisce “*Iniziative finalizzate al completamento della filiera*”;

c) Inoltre ha fatto presente che l’art. 9 delle Disposizioni attuative, parte specifica, sottomisura 4.1., rubricato “*Settori produttivi*”, prevede che “*I settori produttivi su cui si intende intervenire sono quelli previsti nell’Allegato I del Trattato*”.

L’Allegato I del Trattato CE, al capitolo 22, fa espresso riferimento al “*Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate*”.

La definizione della prodotto “birra” è contenuto nell’art. 1, legge 16 agosto 1962, n. 1354, sostituito dall’art. 1, d.p.r. 30 giugno 1998, n. 272, secondo cui “*La denominazione “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo ...*”.

La stessa definizione legislativa del prodotto “birra” è chiara nel prevedere che si tratta di una “*bevanda fermentata*”, in conformità a quanto contemplato dall’Allegato I del TFUE.

**d)** anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il prodotto birra non rientri tra quelli indicati nell'Allegato I del TFUE, l'art. 17 del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – espressamente citato sia all'art. 1 del bando, sia all'art. 1 delle Disposizioni attuative, parte specifica - stabilisce che *“Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: ... b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I”*.

Si vuol dire che, ai fini dell'accoglimento della domanda di sostegno, è necessario che il prodotto agricolo c.d. “originario” – nel caso di specie l'orzo – sia ricompreso tra quelli indicati nell'allegato I del TFUE (circostanza questa non in discussione, posto che lo stesso bando fa riferimento al comparto cerealicolo).

Al contrario *“Il prodotto ottenuto dalla trasformazione [nel caso in questione la birra] può non essere un prodotto elencato nell'allegato I”*

**e)** Solo in via subordinata con il proprio Ricorso Promenergy s.r.l. ha impugnato anche il bando, le disposizioni attuative parte generale e le disposizioni attuative parte specifica, nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di escludere la realizzazione di un birrificio dagli interventi ammissibili al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1.

**f)** Inoltre Promenergy s.r.l. ha impugnato i menzionati provvedimenti nella parte sanciscono l'irricevibilità della domanda di sostegno relativa alla coltivazione di parte del terreno per la produzione di mandorle, in quanto sicuramente conforme al bando.

**g)** ha proposto domanda di risarcimento dei danni subiti per il mancato inserimento nella graduatoria definitiva.

h) ha spiegato apposita istanza cautelare, tesa alla sospensione dei provvedimenti impugnati.

#### **Indicazione dello stato attuale del giudizio**

A seguito della proposizione dell'istanza cautelare si è tenuta la Camera di Consiglio del giorno 25 ottobre 2018.

Con ordinanza 30 ottobre 2018, n. 1010, il Tar Sicilia ha accolto l'istanza cautelare proposta da Promenergy s.r.l. ai fini del riesame dell'istanza proposta da quest'ultima.

Con nota 17 dicembre 2018, prot. n. 15737, l'Assessorato ha comunicato al sottoscritto difensore di aver provveduto alla riammissione dell'iniziativa di Promenergy s.r.l. tra quelle "*ammissibili con criteri confermati*", con punteggio di 64 punti.

All'esito dell'udienza pubblica del 10 maggio 2019, con ordinanza 17 maggio 2019, n. 1361, il Tar Sicilia, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "*mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato salute della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile*" ed ha rinviato per l'ulteriore trattazione nel merito alla seconda pubblica udienza del mese di febbraio 2020.

Sempre in adempimento della menzionata ordinanza Tar Sicilia, I, 17 maggio 2019, n. 1361, si segnala che sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) è possibile trarre ogni altra informazione utile relativa al procedimento in epigrafe.

Catania, 20 maggio 2019

*avv. Carmelo Floreno*